

STORICA VITTORIA OTTENUTA DALLA PRESIDENZA AIFIL CON LA FATTIVA COLLABORAZIONE DELLA CNA!

Il Ministro On. Marianna Madia, accoglie le richieste fatte da AIFIL e CNA riducendo i tempi per l'ottenimento delle Autorizzazioni Amministrative

Insegne luminose di esercizio Le novità introdotte dalla Riforma Madia

Premessa

Con riferimento alle problematiche di carattere amministrativo relative all'installazione di insegne luminose di esercizio, desidero portare alla vostra cortese attenzione le importanti novità intervenute in via legislativa, anche grazie alla proficua attività di rappresentanza svolta dalla nostra associazione.

Anzitutto occorre premettere che l'art. 23, comma 7, del codice della strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285) consente il posizionamento di insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada. Intendendosi per insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa (art. 47 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 attuativo del codice della strada). Lo stesso DPR 495/92, all'articolo 53, reca una dettagliata disciplina per l'autorizzazione al posizionamento di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, che coinvolge numerosi enti locali, quali ad esempio:

- l'amministrazione comunale;
- le Regioni che gestiscono le strade;
- gli Enti che gestiscono strade provinciali;
- gli altri Enti Proprietari delle Strade (ANAS, Autostrade);
- le sovrintendenze paesaggistiche;
- gli Enti parco;

Già dalla lettura della norma si comprende chiaramente che la complessità della materia discende dalla quantità e dalla qualità degli interessi giuridici coinvolti nel procedimento di installazione delle insegne. Per una stessa pratica, appunto, vanno presentate tante domande quanti sono gli enti coinvolti nel procedimento e molto spesso moduli e adempimenti cambiano da Regione a Regione e da Comune a Comune. La pluralità di enti coinvolti nel procedimento autorizzatorio, unitamente alla onerosità delle pratiche da espletare (sia in termini di tempi che di costi), provocano incertezza e pesanti rallentamenti nello svolgimento delle attività interessate.

Le novità legislative

Al fine di superare le criticità connesse alla presentazione di autorizzazioni ad enti diversi e di uniformare la tempistica per il rilascio delle stesse, la cosiddetta Riforma Madia, legge n. 124 del 7 agosto 2015 e i relativi decreti attuativi, hanno definito una modalità più snella per effettuare le istanze, un unico interlocutore pubblico e tempi certi per la conclusione dei procedimenti.

Tali provvedimenti hanno introdotto senza dubbio importanti novità che impattano in modo significativo anche sull'attività di installazione di insegne d'esercizio.

In base al nuovo regime, infatti, per installare un'insegna luminosa di esercizio è sempre indispensabile il rilascio dell'autorizzazione espressa da parte dell'amministrazione, tuttavia, poiché per lo svolgimento dell'attività sono necessarie più autorizzazioni, trovano applicazione le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 come da ultimo modificati.

Nuova procedura

Pertanto, alla presentazione dell'istanza di autorizzazione (contenente un progetto redatto da un professionista abilitato oltre all'esibizione della eventuale documentazione accessoria normalmente indicata nei regolamenti comunali, provinciali o dell'ente gestore della strada), il SUAP competente rilascerà una ricevuta, che costituisce comunicazione di avvio del procedimento.

In particolare, per le istanze di autorizzazione la ricevuta conterrà: l'oggetto del procedimento promosso; l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Una volta presentata la domanda al SUAP, quest'ultimo si attiverà per convocare entro 5 giorni la Conferenza di servizi al fine di acquisire le autorizzazioni necessarie da parte degli altri enti coinvolti entro 40 giorni.

Decorso tale termine lo Sportello unico comunicherà l'esito della procedura all'interessato.

In sostanza, secondo la nuova disciplina la Conferenza di servizi si conclude in 45 giorni (o 90 giorni nei casi di decisioni complesse in cui sono coinvolte le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini) e si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine previsto .

Nel caso in cui le disposizioni vigenti prevedono che il pagamento di oneri e diritti avvenga contestualmente al rilascio degli atti di assenso anche l'autorizzazione che li sostituisce è subordinata al pagamento degli stessi.

Dalle previsioni legislative alla corretta attuazione

Alla luce delle considerazioni sopra richiamate, si può ben comprendere come le nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo abbiano lo scopo di assicurare tempi certi e veloci di conclusione delle procedure, interfacciandosi con un unico ente tramite lo sportello unico.

Tuttavia, come l'esperienza dimostra è necessario monitorare con attenzione la fase attuativa della riforma al fine di verificare la corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni legislative da parte delle pubbliche amministrazioni a livello locale.

Peraltro, è opportuno sottolineare che il termine entro cui le PA locali dovevano adeguarsi alla nuova normativa era il 1 gennaio 2017.

Nel caso in cui si riscontrino problematiche nello svolgimento del procedimento amministrativo di rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di insegne luminose d'esercizio è possibile, oltre ad informare l'associazione di riferimento, effettuare una segnalazione direttamente presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, help-conferenza@governo.it oppure telefonicamente al numero operativo del Ministero 06 68997160 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 16,30

Infine, fermo restando l'obbligo da parte delle amministrazioni di pubblicare sui propri siti istituzionali tutte le informazioni necessarie a corredo delle istanze ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, abbiamo altresì evidenziato al Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione l'opportunità di definire un modulo ad hoc, dai contenuti standard, per semplificare ulteriormente il procedimento autorizzatorio per l'installazione di insegne luminose di esercizio. Al riguardo, sarà nostra cura informarvi tempestivamente sugli sviluppi.